

Estratto delle principali condizioni della polizza RCT/O

Dati identificativi del contratto

Contraente	AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE – A.S.Re.M.
Effetto e scadenza	30.06.2011 - 31/12/2013
Assicuratore e n.ro polizza	AmTrust Europe n.ro ITOMM1100713

Massimali di polizza relativi alla garanzia RCT

Garanzia	Valore
Massima esposizione per annualità assicurativa	Euro 30.000.000,00
Responsabilità Civile Terzi	
per sinistro e/o serie di sinistri derivanti da unica causa	Euro 10.000.000,00
per persona	Euro 5.000.000,00
per danni a cose/animali	Euro 5.000.000,00
Responsabilità Civile Personale	
per sinistro e/o serie di sinistri derivanti da unica causa	Euro 5.000.000,00
per persona	Euro 5.000.000,00

Franchigia e/o scoperto

	Valore
Le garanzie di cui alle presente polizza sono prestate con una franchigia aggregata per anno pari a	Euro 2.000.000,00
La franchigia <u>non</u> è operante in caso di rinuncia alla rivalsa per "colpa grave" se operante la garanzia facoltativa prevista all'art.18 lett.d.7) .	

Destinatari dell'assicurazione

Destinatari dell'assicurazione prestata con il presente contratto, di seguito denominato Assicurati, è l'Azienda Sanitaria Regionale Molise (A.S.Re.M.), anche in nome e per conto delle gestioni liquidatorie delle ex ASL 1 Alto Molise, ASL 2 Pentria, ASL 3 Centro Molise ed ASL 4 Basso Molise, che per brevità di seguito denominiamo anche Azienda, e tutti coloro i quali vantano e/o vantavano un rapporto di immedesimazione organica con l'Azienda compresi i soggetti previsti al successivo articolo "RCT" lett.b), con la precisazione che per tali soggetti l'Azienda non è considerata terza.

Descrizione del contratto

La polizza assicura la Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti in capo all'A.S.Re.M. di seguito denominata anche Azienda, ed a tutti coloro i quali vantano e/o vantavano un rapporto di immedesimazione organica con l'Azienda compresi i soggetti previsti al punto b) del successivo paragrafo (RCT).

Responsabilità Civile Terzi (RCT)

La Società aggiudicataria, di seguito denominata Società, si obbliga, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, a tenere indenni i soggetti assicurati di cui al precedente articolo "Destinatari dell'assicurazione" di quanto questi debbano pagare a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose/animali, per la responsabilità civile conseguente a richieste di risarcimento inerenti fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia sancito al successivo articolo "Efficacia della garanzia", derivanti:

- a) all'Azienda, per effetto:
 - a.1) dell'esercizio di attività e competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e quindi per effetto anche:
 - a.1.1) della proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze anche ai sensi dell'art. 840 del c.c.;
 - a.1.2) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti dei servizi erogati dall'Azienda, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile;
 - a.1.3) della somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, ivi compresi, per i generi di

- propria produzione, i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
- a.1.4) dell'uso e/o detenzione di fonti radioattive, unicamente per scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
 - a.2) degli obblighi di cui all'art. 2049 del codice civile; anche per i danni arrecati, anche alle persone trasportate, da veicoli a motore non di proprietà o in uso alla stessa Azienda, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti (a ciò autorizzati), unicamente durante lo svolgimento di missioni o incarichi di servizio;
- b) alle persone in rapporto di impiego e/o servizio con l'Azienda, compresi i soggetti di cui all'art.18 lett.a) e b), oltre che quelli cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi, al D.Lgs. 163/2006 e smi e del DPR 554/99 e smi, ed in ogni caso nei limiti ed alle condizioni di cui al predetto art. 18, per i danni da queste involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate anche in nome e per conto dell'Azienda.

L'assicurazione si intende estesa, a titolo indicativo e non limitativo:

- alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla inosservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e smi, ivi compresi quelli non determinanti lesioni fisicamente constatabili purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. Si intendono esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- alla attività intramuraria (intra moenia) ovunque svolta, purché debitamente autorizzata da parte dell'Azienda contraente, nonché alle prestazioni professionali occasionali eseguite per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita;
- alla attività svolta per conto dell'Azienda in "Regime di comando" dal personale dipendente di questa presso terzi incluse le Aziende Ospedaliere / Asl;
- all'attività svolta da dipendenti e collaboratori dell'Azienda che, in regime di aspettativa, proseguano la propria attività, allorquando rientrando nella disciplina prevista dall'art. 1 c. 130 della legge 23.12.1996 n. 662;
- ai danni per morte e lesioni personali conseguenti ad interventi estetici e/o fisionomici purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ai rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività svolta. Per prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto;
- ai rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio di piazzole eliporto, ad uso esclusivo sanitario;
- alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione o all'utilizzazione del sangue o dei suoi derivati di pronto impiego (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati) e da manipolazione di prodotti od organi umani e loro derivati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, plasma, plasmaproteine, immunoglobine, cellule e tessuti. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto.
- alla responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività congressuali, simposi e convegni organizzati dallo stesso e da soggetti legalmente riconosciuti ed autorizzati, quali ad esempio Società, Istituti, Associazioni, soggetti deputati all'istruzione, divulgazione, all'aggiornamento e a tutto ciò che concerne le professioni attinenti le attività svolte dagli Assicurati. Sono comprese tutte le attività che si dovessero svolgere prima, durante e dopo tali eventi, purché non in contrasto con l'oggetto dell'assicurazione.

Efficacia della garanzia

Preso atto che la presente polizza assicura la responsabilità civile dell'Azienda e di tutti coloro che risultano, così come previsto dall'articolo "destinatari dell'assicurazione", la presente polizza opera:

- a) per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché siano conseguenza di eventi dannosi accaduti:

- 1.nell'A.S.Re.M. dalla data di costituzione di questa, giusta provvedimento della Giunta Regionale del Molise nr. 1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge Regionale nr. 9 del 01.04.2005;
- 2.nelle ex:

Asl 1 Alto Molise nel periodo compreso tra il 31.12.2001
Asl 2 Pentria nel periodo compreso tra il 31.01.1999
Asl 3 Centro Molise nel periodo compreso tra il 30.09.1998
Asl 4 Basso Molise nel periodo compreso tra il 31.12.1999

e la data di cessazione dell'Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise nr. 1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge Regionale nr. 9 del 01.04.2005;

Ciò premesso, la copertura non comprende le richieste di risarcimento note al Contraente alla data di effetto del contratto.

Responsabilità Civile Personale (sempre operante) ed Estensione di garanzia Colpa grave (Art. 18 lett. d.7 - facoltativa)

Per le richieste di risarcimento di cui al precedente paragrafo RCT e conseguenti alle attività svolte per conto della Azienda:

- a) la copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti a rapporto convenzionale con l'Azienda stessa ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/1978, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la copertura assicurativa per i corrispondenti rapporti di impiego/servizio;
- b) la copertura assicurativa è inoltre estesa alla responsabilità civile personale:
 - b.1) dei dipendenti appartenenti all'area "dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", e dell'Area "dirigenza medica e veterinaria" anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria nonché, in aspettativa ai sensi dell'art.1 c.130 della legge 23.12.1996 n.662, ovvero in comando per conto dell'Azienda presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate e/o altre A.O. /A.S.L. ;
 - b.2) dei dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale categoria D;
 - b.3) degli iscritti a Scuole di specializzazione titolari del "Contratto di Formazione Specialistica";
 - b.4) di altri soggetti che a qualunque altro titolo (es. volontari, anche medici, ed Associazioni di volontariato, L.S.U., assegnisti, borsisti, tirocinanti, studenti, medici liberi professionisti, personale universitario convenzionato, ecc.) svolgano attività in favore dell'Azienda;
 - b.5) dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente dell'Azienda, stabilmente costituito presso la Direzione Sanitaria Aziendale, per le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto dello stesso Comitato.
- c) Relativamente alle estensioni di cui alle lettere a) e b), si conviene che:
 - c.1) l'Azienda non è considerata terza, mentre sono terzi tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) così come gli stessi tra loro;
 - c.2) la copertura assicurativa è prestata per il valore massimale previsto dal precedente art. 5; relativamente ai soggetti di cui alla lettera a) del presente articolo, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la misura del massimale, la copertura assicurativa è prestata per tali massimali.
 - c.3) In caso di sinistro, gli Assicuratori, mallevando l'Azienda di quanto debba pagare a terzi, sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno solo per il fatto commesso con dolo o colpa grave.
- d) Gli assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e, sempreché, il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:
 - d.1) I componenti del Comitato Etico, per le attività svolte in questa loro qualità;
 - d.2) Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
 - d.3) Altre categorie di personale non dipendente dal Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente;
 - d.4) Soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
 - d.5) Persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
 - d.6) Minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la Sorveglianza dell'Assicurato;
 - d.7) I dipendenti di cui alle precedente lettera b)1, appartenenti all'area della "dirigenza medica e veterinaria" e della "dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", quelli di cui

alla lettera b)2 quali dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale categoria D, i medici specializzandi di cui alla lettera b)3, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate, i Medici a Rapporto di Convenzione, ove previsto dagli Accordi Nazionali e/o Regionali; per tutte le categorie citate nel presente paragrafo d.7), l'efficacia della garanzia sarà subordinata al pagamento da parte di ciascun assicurato della stessa, mediante trattenuta procapite mensile, entro i limiti sanciti dai CC.NN.LL..

La presente estensione è operante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla polizza di cui forma parte integrante.

Entro 120 giorni dall'inizio di validità del presente contratto la Contraente fornirà alla Società l'elenco nominativo dei soggetti che avranno comunicato la volontà di assicurarsi con decorrenza dalla data di efficacia della polizza;

Il Contraente provvederà al pagamento del premio dovuto per conto dei singoli assicurati entro 60 giorni dal ricevimento del documento di conteggio del premio stesso da parte della Società.

Per quanto riguarda tutte le eventuali nuove adesioni effettuate in corso d'anno, si conviene che, la copertura avrà decorrenza dalla data di inclusione.

I nominativi degli assicurati aderenti alla presente estensione di garanzia che cesseranno il rapporto di lavoro con il Contraente in corso di polizza verranno comunicati dalla contraente stessa alla Società ai fini dell'esclusione dal conteggio del premio per l'annualità assicurativa successiva. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e quindi della garanzia assicurativa, nulla sarà dovuto dalla Società a titolo di rimborso del premio anticipato e pertanto la relativa copertura sarà valida fino al termine del periodo annuo di assicurazione.

Le inclusioni e le esclusioni in corso d'anno verranno comunicate cumulativamente con cadenza trimestrale.

Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione, che potrà essere attiva/passiva/nulla, per conteggiare le variazioni avvenute in corso d'anno, inclusioni ed esclusioni, che verranno calcolate conteggiando prorata temporis mensile per ogni assicurato.

La presente estensione è stipulata dall'Azienda ex art. 1891 del codice civile per conto degli assicurati.

Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Esclusioni

La Società non risarcisce i danni:

Relativamente alla responsabilità civile verso terzi:

- a) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs, n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché proprietà, conduzione ed impiego di natanti ed aeromobili;
- b) salvo quanto previsto all'art. 6 comma 3, derivanti o causati da inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo o ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da furto, ad eccezione dei casi in cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 del codice civile;

relativamente alla responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro:

- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- e) derivanti da silicosi limitatamente alla copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- f) derivanti o causati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile agli scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici di cui al precedente art. 2.
- g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- h) da detenzione od impiego di esplosivi.